

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 13 GENNAIO 2020

IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la conversione in legge del c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state confermate le disposizioni del Decreto così come precedentemente comunicate con la nostra circolare informativa n. 11 del 26 novembre 2019, mentre è stata totalmente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto relativa al meccanismo delle [ritenute e della compensazione in appalti e subappalti](#) come riportato nella nostra circolare informativa n. 12 del 27 novembre 2019.

Inoltre, sono state introdotte ulteriori novità, come di seguito presentate.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Diversamente da quanto previsto dal Decreto in materia di ritenute e compensazione in appalti e subappalti, in sede di conversione è stato introdotto un limite di 200.000 euro oltre il quale la norma si rende applicabile; sono state inoltre modificate le procedure di rilevazione e versamento delle ritenute.

Contenuto della norma

La nuova disciplina prevede che i soggetti residenti in Italia che [affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa](#), tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati [caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo](#) o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono [richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici](#), obbligate a rilasciarle, [copia dei moduli F24 relativi al versamento delle ritenute](#) sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF [trattenute](#) dall'impresa appaltatrice / affidataria e

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Versamento

La disciplina richiede che il versamento delle ritenute sia effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.**

Oneri di trasmissione

Nei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute alla trasmissione al committente e all'impresa appaltatrice nel caso di imprese subappaltatrici, dei predetti **mod. F24 congiuntamente ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Casi di inadempimento

Nel caso in cui, alla predetta data, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici

- **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati; o
- **risulti omesso o insufficiente** il versamento delle ritenute fiscali,

il committente deve **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, **il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **oppure per un importo pari alle ritenute non versate**, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

In caso di mancato rispetto dei predetti obblighi, il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto **non trova applicazione** qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici inoltrino al committente una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che certifichi che nell'ultimo giorno del mese precedente

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Esclusione da compensazione

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della sopra citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare, gli interessi maturati e la sanzione dovuta nella misura del 30% dell'importo non versato.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, può essere effettuata con cadenza semestrale nel caso in cui l'importo dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO (c.d. ESTEROMETRO)

In sede di conversione del Decreto è stato modificato il termine di trasmissione dello spesometro estero, il quale non sarà più a cadenza mensile bensì dovrà essere effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto, a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi con ricavi o compensi relativi all'anno precedente **non superiori a € 400.000**, il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito, debito o prepagate** nonché sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel mod. F24** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI